

Sentenza n. [REDACTED]/2017 pubbl. il 12/07/2017

RG n. [REDACTED]/2016

Repert. n. 2910/2017 del 12/07/2017

N. R.G. [REDACTED]/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini

Presidente

dott. Anna Maria Rossi

Giudice Relatore

dott. Silvia Romagnoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2016 promossa da:

MASSIMILIANC

ATTORE/I

contro

Omissis... e

**NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.**, con sede in Roma, via Nazionale, rappresentato e difesa

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

La difesa attrice ha così precisato le proprie conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza  
In via pregiudiziale: rigettare l'eccezione d'incompetenza territoriale e funzionale formulata da parte convenuta, nonché l'eccezione d'inammissibilità ed improcedibilità delle domande e dell'azione attorea in ragione dell'asserita carenza di legittimazione passiva di Nuova Carife SpA, sempre formulata dall'odierna convenuta, in quanto trattasi di eccezioni radicalmente

pagina 1 di 10



Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1655959 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10793f - Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6332f

infondate, e conseguentemente accertare e dichiarare la competenza territoriale e funzionale del Tribunale di Bologna - Sezione specializzata in materia d'impresa.

In via preliminare: rigettare le eccezioni di prescrizione formulate dall'odierna convenuta, in quanto infondate.

A) In via principale e di merito

1) accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 1418 e ss., 1394, 1395 e 1325 del c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56 del Reg. Consob n. 16190/2007, dell'art. 18 del Reg. Consob n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e l'inopponibilità all'attore del contratto "quadro" di negoziazione e dei contratti di acquisto titoli per cui è causa, meglio descritti nella parte in narrativa;

2) conseguentemente e per l'effetto condannare la Banca convenuta alla restituzione o ripetizione, in favore dell'attore, di quanto da essa indebitamente percepito a seguito dei fatti esposti nel presente atto, per un importo complessivo pari ad € 61.751,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo, o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto del titolo e la somma realizzata con la sua vendita o eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di qualsivoglia relativo danno.

B) In via subordinata, ove ritenute valide e opponibili all'attore tanto il contratto "quadro" di negoziazione, quanto le operazioni d'acquisto dei titoli per cui è causa, e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità ed opponibilità all'odierna parte attrice; 1) accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-56 del Reg. Consob n. 16190/2007, dell'art. 18 del Reg. Consob n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della Banca convenuta in relazione alle negoziazioni di azioni per cui è causa; 2) conseguentemente e, comunque, disporre anche ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto "quadro" di negoziazione e/o delle negoziazioni di titoli in causa e, per l'effetto, 3) condannare la Banca convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, delle somme di cui al punto A-2), nonché, 4) condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione contrattuale, e comunque 5) condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno per responsabilità da mancato disinvestimento, in misura pari alla somma di cui al punto A-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa.

C) In ogni caso accertare e dichiarare che il comportamento della Banca convenuta ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto A-2), ovvero nella misura ritenuta dovuta a seguito di detrazione, dalla somma impiegata per l'acquisto dei titoli de quibus, della somma pari al valore attuale degli stessi.

D) In via del tutto subordinata e salvo gravame,

1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n.



58/1998, degli artt. 27-56 del Reg. Consob n. 16190/2007, dell'art. 18 del Reg. Consob n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, ascrivibili alla Banca convenuta, per le violazioni ed i fatti tutti esposti in narrativa;

2) conseguentemente e, comunque, condannare la Banca convenuta a risarcire all'attore la somma di cui al punto A-2), nonché i danni tutti patiti e patienti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati in narrativa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.

E) In via ulteriormente subordinata,

1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la mancata tempestiva informativa sull'andamento della rischiosità delle azioni in causa, ex artt. 21, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 34, co. 6, e 56 del Reg. Consob n. 16190/2007, come precisati nella Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del 02/03/2009;

2) conseguentemente e per l'effetto condannare, comunque, la convenuta al risarcimento del danno da mancato tempestivo disinvestimento dai titoli de quibus, in misura pari alla somma di cui al punto A-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Tribunale adito.

F) Con condanna di spese, competenze ed onorari.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con citazione notificata l'8 maggio 2015 a Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. in A.S., il sig. Lazzari ha contestato la validità del contratto quadro e la regolarità e adeguatezza dei servizi di intermediazione finanziaria prestati dalla Banca, deducendo l'inadempimento dell'intermediario, e lamentando di aver subito perdite complessivamente pari ad Euro 61.751,89, in particolare in seguito all'acquisto di azioni della Carife, e delle molteplici sottoscrizioni dei successivi aumenti di capitali.

Con ordinanza del 27 ottobre 2015, il Tribunale di Ferrara, in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da Carife in amministrazione straordinaria, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Ferrara a decidere in ordine alla controversia, per essere competente il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, atteso che l'intermediazione aveva riguardato titoli azionari della banca Carife spa.

Pertanto, con atto notificato in data 22 gennaio 2016, l'attore ha riassunto il giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale, estendendo il contraddittorio nei confronti della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. (da ora, per brevità, "Nuova Carife").

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 1° giugno, si sono costituite in giudizio Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, per brevità, "Carife in liquidazione coatta amministrativa") e Nuova Carife, contestando integralmente, sia in fatto, sia in diritto, il fondamento delle pretese ex adverso formulate.

In particolare Nuova Carife ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Roma o, in alternativa, del Tribunale di Ferrara ai sensi dell'art. 83 TUB applicabile a Carife in liquidazione coatta amministrativa nonché la propria carenza di legittimazione passiva.

In seguito l'attore ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite nei confronti di Carife in liquidazione coatta amministrativa; questa ha accettato



la rinuncia, e il Giudice, dichiarato estinto il procedimento tra il sig. Lazzari e Carife in liquidazione coatta amministrativa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione di competenza all'udienza del 12 gennaio 2017.

\*\*\*\*\*

La rimessione della causa al Collegio, seppure disposta espressamente in relazione alla eccezione di incompetenza investe il Collegio della decisione anche nel merito, per il combinato disposto degli artt.187, 2° e 3° comma cpc, e 189, cpc: in effetti le parti hanno precisato ampiamente, anche nel merito.

### Competenza

La eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, che pur condividendo la decisione del Tribunale di Ferrara, nella parte in cui individua la competenza funzionale della Sezione Impresa, sotto il profilo territoriale la contesta, ritenendo competente il Tribunale di Roma, Sezione della Impresa, ad avviso del Collegio è infondata, e prima ancora inammissibile, ex art.38 cpc.

Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto funzionalmente competente il Tribunale delle Imprese in ragione del disposto dell'art.3 del decreto Legislativo 1608 del 2003 secondo cui "... omissis.. *Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società .. per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, ... b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*"; ed anche per le "*cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli*"

Per quanto attiene alla individuazione della competenza funzionale la decisione non è stata oggetto di impugnativa, né di rilievo di ufficio il che ne preclude in questa sede il riesame. In effetti nel caso in esame, seppure la contestazione dell'attore investe in via diretta la condotta dell'intermediario finanziario, il titolo intermediato era costituito dalla partecipazione sociale, cosicché la domanda ha come oggetto ultimo, e come effetto, la estinzione del rapporto sociale, che consegue alla pronuncia di nullità o risoluzione del contratto quadro e degli ordini esecutivi, ed ai conseguenti obblighi di restituzione.

Quanto alla individuazione, sotto il profilo territoriale, della Sezione della Impresa competente, essa è regolata dall'art.4 del decreto legislativo 168 del 2003, istitutivo della Sezione Specializzata, e novellato nel 2012, che prevede un doppio passaggio: in primo luogo vanno applicati le regole ordinarie di ripartizione della competenza territoriale, e le normative speciali che la disciplinano, per individuare gli uffici giudiziari che sarebbero competenti; quindi se ne ricava, per relazione, la individuazione della Sezione Specializzata dell'Impresa del capoluogo di regione.

Poiché la competenza si determina in base alla domanda, ex artt.5 e 10 Cpc, e a prescindere dalla sua fondatezza, nel merito, la verifica in concreto della competenza territoriale della Sezione Imprese adita deve muovere dalla qualificazione della domanda, e non vi è dubbio che l'attore ha proposto avanti al Tribunale di Ferrara, e riassunto avanti al Tribunale di Bologna, una domanda diretta ad accertare la nullità del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento, o, in subordine il grave inadempimento contrattuale della Banca, per avere operato senza la necessaria diligenza e correttezza, ed in violazione delle norme imperative, con conseguente risoluzione del contratto quadro e degli ordini di investimento, e



restituzione della partecipazione sociale.

L'attore, che fa valere i diritti di obbligazione, a suo tempo assunti dalla Carife quale intermediario finanziario, con la sottoscrizione dei contratti quadro, può quindi avvalersi dei fori alternativamente previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. ossia il foro generale delle persone, fisiche o giuridiche, e il foro del luogo in cui "è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

Alla pluralità di criteri di collegamento consegue la necessità di sollevare la eccezione di incompetenza investendo tutti i criteri di collegamento astrattamente previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi: l'art.38 cpc, primo comma, che definisce il contenuto necessario della eccezione di incompetenza territoriale, prevede infatti che: "l'eccezione ... si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente".

Nel caso in esame, ancorché tempestivamente sollevata, l'eccezione d'incompetenza deve ritenersi inefficace, non essendo accompagnata dall'indicazione di tutti i fori alternativamente competenti, come richiesto dal secondo periodo dell'art. 38 c.p.c., comma 1; nell'affermare la competenza per territorio del Tribunale di Roma, la difesa della Nuova Carife si è infatti limitata ad invocare il foro del convenuto, dichiarando di avere sede a Roma, senza prendere in considerazione il foro in cui è sorta o deve essere eseguita la obbligazione dedotta. Ciò basta a ritenere inefficace la eccezione (vedi, tra le tante decisioni, che formano un orientamento consolidato sul punto, Cass.21769 del 2016, 17020 del 2011).

Si osserva poi che la eccezione anche ove ammissibile sarebbe infondata nel merito atteso che parte attrice ha effettivamente acquistato gli strumenti finanziari per cui è causa in Ferrara, luogo nel quale è stato stipulato sia il contratto quadro di negoziazione, sia tutte le singole operazioni d'acquisto (doc.4 fasc. attore ed ulteriore documentazione attorea allegata al fascicolo del procedimento): dunque, risulta pienamente operativo, e idoneo, a radicare la competenza del Tribunale di Bologna, sezione Impresa, già il primo dei criteri previsti dall'art. 20 c.p.c. ossia quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

Vero è che Nuova Carife Spa è certamente estranea alla originaria stipulazione del contratto quadro, e tuttavia anche nei suoi confronti l'attore svolge una domanda relativa a diritti di obbligazione, assumendo che Nuova Carife è cessionaria delle obbligazioni risarcitorie di Carife in liquidazione coatta amministrativa, ente sottoposto a risoluzione. Che la tesi sia o meno fondata, è da accertare nel merito, ma la domanda è formulata in tale prospettiva, che non può dirsi meramente pretestuosa, atteso che tra Carife e la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara è effettivamente intervenuto un trasferimento di azienda, seppure del tutto peculiare.

La cessione di azienda o ramo di azienda configura una ipotesi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio con la conseguente applicazione dell'art.111 cpc, (vedi, tra le altre, Cass.17959 del 2016 e 18258 del 2014) e l'estensione del litisconsorzio facoltativo alla cedente è giustificata, nella prospettiva della parte attrice, che ritiene il rapporto dedotto in giudizio come ricompreso nella azienda ceduta.

Pertanto, ritenendo applicabile, in ragione del sottostante oggetto della intermediazione, costituito da partecipazioni societarie, la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, come ha ritenuto il Tribunale di Ferrara con propria ordinanza, l'attore ha correttamente convenuto sia Carife che Nuova Carife S.p.A. innanzi al Tribunale delle Imprese di Bologna - in quanto sede in cui è presente la sezione specializzata relativamente al Distretto di Corte



d'Appello di Bologna – trovando applicazione i criteri previsti dall'art. 20 c.p.c., pienamente operativi, come esposto, al caso in oggetto.

### Legittimazione passiva

Nel merito tuttavia il Collegio ritiene che faccia difetto la legittimazione passiva della Nuova Carife spa, per le ragioni che si vanno brevemente ad esporre.

La domanda proposta avanti al Tribunale di Ferrara e riassunta avanti alla Sezione Impresa riguarda contratti e servizi prestati da Carife durante l'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività di impresa della stessa Carife. E' circostanza pacifica che il rapporto contrattuale di deposito titoli su cui sono state regolate le operazioni di investimento oggetto della domanda è stato estinto in data anteriore alla cessione tra Carife in liquidazione coatta amministrativa e Nuova Carife; nel corso della causa il dato, fin dall'origine affermato, non è stato oggetto di contestazione, e la difesa di parte convenuta in memoria conclusiva ha precisato che la estinzione del deposito titoli risale al 2 maggio 2015, ben prima quindi del trasferimento, attuato nel novembre successivo.

Ne consegue, pertanto, che Nuova Carife non può ritenersi subentrata nelle obbligazioni oggetto di contestazione da parte del sig. Lazzari, trattandosi di obbligazioni che non sono state trasferite da Carife in liquidazione coatta amministrativa a Nuova Carife.

Nuova Carife, infatti, non è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti precedentemente capo a Carife in liquidazione coatta amministrativa, bensì solo in quelli "costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione" tra cui non rientrano le posizioni giuridiche di cui è oggi causa.

Richiamando in primo luogo la disciplina civilistica del trasferimento di azienda, si osserva che l'art. 2558 cc prevede, in linea di principio, come effetto naturale della fattispecie traslativa, la successione dell'acquirente "nei contratti stipulati per l'esercizio della azienda che non abbiano carattere personale" ossia in tutti i rapporti contrattuali pendenti, che non abbiano carattere personale: perché il contratto possa dirsi pendente, occorre tuttavia che risulti la persistenza fra i contraenti di contrapposte ragioni di credito e di debito, atteso che altrimenti non può dirsi persistente il sinallagma che mette in relazione le prestazioni, residuando solo l'obbligazione dell'una o dell'altra parte. Il trasferimento non si verifica, quindi, per i contratti che sono stati eseguiti ed hanno perciò esaurito i loro effetti propri (Cass. 2961/2013, 840/2012, 21229/2006, 16724/2003, 5636/1996).

Si tratta di una conseguenza necessaria della definizione di azienda, come complesso funzionale di beni e rapporti organizzati per l'esercizio della impresa, che non ha riguardo a fatti esauriti e irrilevanti nell'ottica imprenditoriale.

Peraltro la disciplina contempla anche la ipotesi in cui il rapporto contrattuale sia stato eseguito da una parte, residuando posizioni creditorie, o invece debitorie, prevedendone, in quest'ultimo caso, la opponibilità al cessionario dell'azienda, a determinate condizioni: in particolare è necessario che i debiti (ovvero comunque le obbligazioni) risultino dai libri contabili obbligatori (vedi art.2560 cc).

In caso di cessione di ramo di azienda, quindi, l'acquirente non subentra automaticamente ex art. 2558 c.c. anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dal cedente durante l'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, applicandosi



Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Sentia#: 165519 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Sentia#: 10793f - Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Sentia#: 8332f

il diverso regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cc, secondo cui dei debiti suddetti (in sé soli considerati, e relativi a rapporti esauriti) risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori. (Cosi Cass.11318/2004, Trib. Torino, 15.10. 2013; Trib.Milano, 3.12.2014).

\*\*

Premessi tali brevi cenni, per inquadrare la disciplina civilistica generale, deve rimarcarsi che nella fattispecie trova applicazione la disciplina speciale, di interesse anche pubblicistico, di recente introdotta per regolare la crisi e l'insolvenza bancaria, ed i relativi procedimenti di risanamento, nel quadro della normativa europea.

La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, (detta BRRD che sta per *Bank Recovery and Resolution Directive*) definisce infatti strumenti e modalità di intervento armonizzati, a livello europeo, per il risanamento ovvero la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La Direttiva si pone la finalità di trovare un equilibrio fra le tutele, e di prevenire, per quanto possibile, stati di insolvenza, mediante interventi precoci, ovvero comunque ridurre al minimo sia le ripercussioni negative dell'insolvenza, preservando le funzioni dell'ente interessato aventi rilevanza sistemica, sia gli aiuti di stato, che falsano la concorrenza tra banche, e determinano un rischio morale, deresponsabilizzando i soggetti che agiscono nel mercato, e premiando chi ha violato i principi di sana e prudente gestione.

Quest'ultima finalità, che pure deve convivere, anche nella fase di risoluzione, con la tutela degli interessi degli investitori e dei depositanti, (vedasi in particolare gli artt.31 e ss) impone di chiamare gli azionisti a sostenere le perdite per primi e i creditori solo dopo gli azionisti, con il limite, tuttavia, che nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva ha quindi imposto, per i casi di risoluzione, il principio della condivisione degli oneri (*burden sharing*) da parte degli azionisti e dei creditori subordinati, chiamati a sostenere le perdite con l'azzeramento del capitale e del debito subordinato.

Così accennate le finalità generalissime, si rileva che la direttiva all'art.37 prevede una serie di mezzi da applicare in caso di risoluzione, per superare il dissesto, mezzi che l'autorità di risoluzione all'interno di ciascuno stato può adottare "in combinazione" secondo le necessità concrete del caso: a) la vendita dell'attività d'impresa; b) l'ente-ponte; c) la separazione delle attività; d) il *bail-in*.

Lo Stato Italiano ha attuato la direttiva, con il decreto legislativo 180 del 2015, individuando la Banca di Italia come autorità di risoluzione, e disponendo (vedi art.32) che la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene l'indicazione dei presupposti, e il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro, sono individuate le misure di risoluzione da adottare ed è precisato se è prevista la costituzione di un ente-ponte e/o di una società veicolo per la gestione delle attività, e sono indicati le modalità di costituzione dell'ente-ponte o della società, e i beni e i rapporti giuridici da cedere all'ente ponte o alla società.

Lo strumento dell'ente-ponte (come delineato sia dall'art.40 della direttiva 2014/59/UE che dall'art.42 del D.lgs 16 novembre 2015 n. 180) ha la finalità specifica di mantenere la continuità delle funzioni essenziali che in precedenza svolgeva l'ente sottoposto a



risoluzione, in vista della cessione a terzi, che avverrà solo in presenza di condizioni di mercato idonee: per questo le autorità di risoluzione hanno il potere di cedere a un ente-ponte tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.

Nel caso in concreto all'esame, con il provvedimento del 21 novembre 2015 la Banca di Italia ha così articolato il programma di risoluzione di Cassa di Risparmio di Ferrara:

- a) ha posto in risoluzione, avvalendosi dell'art.32 del decreto legislativo 180 del 2015, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., prevedendo la chiusura dell'amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate, ai sensi e per gli effetti dell'art.27 comma 1 lett.b) e dell'art.52 comma 1 lett.a) del decreto legislativo 180 del 2015, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite,
- b) ha adottato lo statuto dell'ente ponte, (il cui capitale è detenuto dalla banca di Italia, a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione) con l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziari della banca in risoluzione, e la sua collocazione nel mercato:
- c) ha costituito una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art.45 del decreto legislativo 180, per consentire la cessione a quest'ultima delle sofferenze detenute dall'ente ponte; anche il capitale di tale società è detenuto dalla Banca di Italia, a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione

Quindi, il 22 novembre 2015, come primo atto di realizzazione del programma, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria a favore della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., costituita appunto quale "ente ponte", realizzando la separazione e il definitivo distacco di quelle parti del patrimonio - vale a dire dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi - destinate a trovare continuità nel mercato rispetto a quelle parti che hanno subito la riduzione o che comunque non sono suscettibili di ulteriore continuità.

Si tratta di un trasferimento attuato con uno strumento di diritto speciale, che non discende dalle volontà negoziali del cedente e del cessionario: l'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 180 del 2015 prevede infatti espressamente (in aderenza alla direttiva) che le cessioni non richiedono il consenso delle parti, o degli azionisti, ma sono frutto dell'esercizio di un potere riconosciuto alla Banca d'Italia di disporre di tutte le risorse che dopo l'assorbimento delle perdite, risultino nel patrimonio dell'originario ente sottoposto a risoluzione.

D'altro canto la specialità del trasferimento trova conferma nel fatto che l'ente-ponte, in coerenza con la funzione di gestore transitorio che è chiamato a svolgere, in attesa della collocazione sul mercato della azienda, non paga alcun corrispettivo per la cessione.

La cessione in favore della società veicolo per la gestione delle attività, attiene invece a quei beni e rapporti giuridici che di volta in volta la autorità di risoluzione ritiene opportuno separare dal complesso di beni e rapporti oggetto della cessione effettuata ad un terzo o all'ente-ponte, per massimizzare il valore oppure consentirne la liquidazione assieme alla stessa società veicolo.

Complessivamente, con lo strumento delle cessioni delineato agli artt. 39-47 del d.lgs. n. 180 del 2015 si consente alla Banca d'Italia di operare una profonda ristrutturazione degli assetti



patrimoniali e finanziari dell'ente in risoluzione, diretta a ripristinare le condizioni di sostenibilità economica della attività, evitando nel contempo interruzioni nell'erogazione dei servizi essenziali bancari (tra gli altri, i servizi di pagamento), per dare stabilità al sistema: questo interesse giustifica gli ampi poteri conferiti alla autorità di risoluzione, di disporre unilateralmente tali trasferimenti e di conformarne il contenuto, le modalità e gli effetti, con la più ampia autonomia.

La cessione così operata, sul piano sostanziale ha inevitabili effetti di separazione patrimoniale: gli azionisti ed i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, come pure i terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione, subiscono infatti l'estinzione di qualsiasi pretesa sui diritti, sulle attività e passività oggetto della cessione: questo prevede l'art. 47, comma 7, d.lgs. n. 180 del 2015) che recita " *Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.*" Si tratta di un principio ineludibile, giustificato dalla evidente necessità di stabilire una cesura, che garantisca il collocamento nel mercato e il risanamento della azienda in crisi.

Né, d'altro canto, è giustificata la doglianza dell'attore, che sostiene di non avere tutela, e di subire in tal modo un trattamento deteriore, rispetto agli altri creditori.

In effetti già all'art. 22, d.lgs. n. 180/2015, che detta i principi che governano la risoluzione è previsto che "1. *La risoluzione si conforma ai seguenti principi: a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto; b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo; c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; d) i depositi protetti non subiscono perdite". .... f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo VI.*

Vi è quindi un sistema di tutela, anch'esso speciale e conformato alla esigenza pubblicistica, ed esteso a tutti i creditori coinvolti nella risoluzione, (a prescindere dalla applicazione o meno del *bail in*) che si ritrova nel titolo VI, "Salvaguardie e tutela giurisdizionale", all'art. 87 ss laddove si ribadisce il principio per cui gli azionisti e i creditori, i cui crediti siano stati ridotti o convertiti, ed i creditori, in generale, che non sono stati ceduti, non debbano subire un trattamento peggiore di quello che avrebbero ottenuto se l'ente fosse stato liquidato, stabilendo anche (vedi art. 89, d.lgs. n. 180 del 2015), che laddove i creditori abbiano a subire perdite maggiori di quelle che essi avrebbero sopportato in caso di liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di ricevere a titolo di indennizzo una somma equivalente alla differenza determinata sulla base della valutazione della differenza di trattamento, e questo a carico del Fondo di Risoluzione.

Come ha osservato la dottrina più attenta, siffatta procedura di risoluzione nel suo complesso ha la finalità di distribuire le perdite applicando criteri concorsuali, secondo il principio della *par condicio creditorum* (definito qui *no worse creditor off* c.d. NWCO); prevede la



corresponsione di eventuale indennizzo ai creditori che siano danneggiati dalla specialità del procedimento, che di fatto deroga, rispetto alle regole ordinarie della responsabilità patrimoniale; prevede tuttavia che tale indennizzo non ricada sull'ente-ponte cessionario dell'azienda bancaria o comunque sul patrimonio oggetto della cessione, bensì sul Fondo di Risoluzione, il che pare giustificato, atteso che l'ente ponte è in realtà estraneo sia ai procedimenti di conversione e riduzione delle azioni e degli altri strumenti finanziari a suo tempo realizzati dall'autorità di risoluzione, sia all'atto di cessione a suo tempo attuato dalla stessa, in modo del tutto autonomo ed unilaterale.

Conclusivamente, la società convenuta difetta di legittimazione passiva, e la domanda svolta nei suoi confronti deve essere respinta.

Le spese del giudizio di compensano integralmente, attesa la novità delle questioni.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la propria competenza a decidere sulla domanda, che respinge, per difetto di legittimazione passiva della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara spa;
- compensa le spese della lite.

Così deciso nella camera di Consiglio del 15 giugno 2017

Il Giudice Estensore  
dott.ssa Anna Maria Rossi

Il Presidente  
dott. Fabio Florini

IL CASO.it



Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 165519 - Firmato Da: CARDUCCI LUANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 107937 - Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6337